



# R.C. RISCHI DIVERSI

Fascicolo Informativo

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Dipendenti

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**ITALIANA**  
assicurazioni  
GRUPPO REALE MUTUA

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

# R.C. Rischi Diversi

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

**“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”**

**Nota informativa aggiornata al 01/06/2012.  
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)**

## **A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A. società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua,
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano (Italia).
- c) Recapito telefonico: 02/397161 - fax 02/3271270 Sito internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - E-mail: **benvenuti-italiana@italiana.it**
- d) **Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 convertito nella legge 17/04/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.**

### **2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)**

**Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 292 milioni di cui 40 milioni relativi al capitale sociale e euro 252 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 142% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.**

## **B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO:** salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

**AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'articolo 9 delle condizioni di assicurazione**

### **3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

Il prodotto **"R.C. Rischi Diversi"** contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e per fatto di personale temporaneo.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

A seconda della tipologia del rischio assicurato, esse sono raccolte in settori, così come indicato nell'art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione. **Saranno operanti solo le garanzie i cui massimali sono richiamati nella scheda di polizza.**

Il Contraente potrà inoltre valutare se acquistare o meno determinate Norme Aggiuntive (ad esempio: chi acquista la garanzia "proprietà e conduzione dei fabbricati" avrà copertura per i fabbricati di cui sia proprietario e conduttore).

- La **sezione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI** (art. 12 lett. a)) prevede la copertura per i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente causati

---

a terzi a seguito di :

- Morte e lesioni personali;
- Distruzione o deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

- La **sezione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)** (art. 12 lett. b)) prevede la copertura per i danni che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti all'attività per cui è prestata l'assicurazione.

I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

**Da tale copertura sono comunque escluse le malattie professionali.**

**AVVERTENZA: la garanzia prevede che sia applicata, in caso di sinistro, una franchigia di € 5.000 per i danni risarcibili ai sensi del Codice Civile e non rientranti nella disciplina dei D.P.R. 1124/65 e D. lgs. 38/00**

- La **sezione PERSONALE TEMPORANEO** (art. 12 lett. c)) nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo in conformità alle leggi vigenti, la polizza prevede la copertura per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di tale personale e per eventuali infortuni subiti dallo stesso..

**AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 13) "Estensione territoriale" 14) "Persone non considerate terzi", 15) "Rischi esclusi dall'assicurazione", 20) "Pluralità di assicurati".**

- Le **NORME SPECIALI** contemplano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una elencazione di rischi con le relative condizioni di polizza:
  - 1 Animali – Allevamento e commercio di animali - Stazioni di monta
  - 2 Mezzi di Trasporto, Traino e sollevamento di cose – Macchine operatrici agricole, stradali e da cantiere – Scale Aeree – Mezzi sgombraneve
  - 3 Binari di raccordo e decauilles
  - 4 Acquedotti - canali ad uso irriguo - aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole
  - 5 Gas di petrolio liquefatti (GPL)
  - 6 Depositi commerciali per la vendita all'ingrosso di prodotti diversi
  - 7 Parcheggi custoditi all'aperto
  - 8 Insegne e cartelli pubblicitari
  - 9 Amministrazioni comunali e provinciali
  - 10 Campeggi
  - 11 Ascensori – montacarichi - montavivande - scale mobili
  - 12 Banche – casse di risparmio – istituti di credito in genere
  - 13 Mense aziendali - self-services – distributori automatici
  - 14 Servizi pubblici di locomozione e trasporto
  - 15 Istituti di vigilanza
  - 16 Colonie – ricreatori – associazioni scoutistiche
  - 17 Aziende sanitarie locali – aziende ospedaliere - policlinici universitari – aziende sanitarie private – istituti assistenziali
  - 18 Stabilimenti balneari
  - 19 Cinematografi – teatri – sale di spettacoli – sale di concerti e conferenze
  - 20 Night clubs – discoteche – ritrovi – sale da ballo – sale da gioco e simili
  - 21 Riserve di caccia – riserve di pesca
  - 22 Velocipedi da noleggio
  - 23 Aziende autonome di soggiorno e turismo – pro loco
  - 24 Operazioni di carico e scarico effettuate con uso di mezzi o dispositivi meccanici
  - 25 Associazioni di volontariato

- Le **NORME AGGIUNTIVE** possono essere acquistate a completamento della copertura prevista nella garanzia base, evidenziandole nella scheda di polizza.  
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le relative Condizioni Contrattuali

**AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi come previsto dalle relative Norme Speciali e Aggiuntive.**

#### **ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

**Per calcolare il risarcimento dovuto da Italiana Assicurazioni occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti dei massimali e dei massimi risarcimenti, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.**

I) Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di massimo risarcimento:

	A	B	C
Entità del danno	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di massimo risarcimento	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

II) Esempio di applicazione del massimale di polizza:

	A	B	C
Entità del danno	€ 250.000	€ 600.000	€ 1.500.000
Massimale di polizza	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Danno risarcibile a carico della Compagnia	€ 250.000	€ 600.000	€ 600.000
Danno a carico dell'Assicurato	€ 0	€ 0	€ 900.000

#### **4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ**

**Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.**

**AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.**

#### **5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

**Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell'art. 1897 del Codice**

---

**Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.**

## **6. PREMI**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile**

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)
- oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

**Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento ISTAT; per i dettagli si veda l'art. 17. "Indicizzazione del contratto".

## **7. RIVALSE**

**AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.**

## **8. DIRITTO DI RECESSO**

Il contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto ai sensi di legge

**AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza la Società ha la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste dall'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali**

## **9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

**Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.**

**Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).**

**Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.**

## **10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 180 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

## **11. REGIME FISCALE**

- Per le garanzie Responsabilità civile verso terzi si applica l'aliquota d'imposta del **22,25%**;
- per la garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) si applica l'aliquota d'imposta del **22,25%**;
- per la sezione Personale Temporaneo si applica l'aliquota d'imposta del **22,25%**

**Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.**

## **C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

**AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.**

**I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all'art. 19 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali" delle Condizioni di Assicurazione.**

### **13. RECLAMI**

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni, via M. U. Traiano 18 - 20149 Milano; Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it. **Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP** – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-NET di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it), sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'Isvap con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET .

### **14. ARBITRATO**

**AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

### **15. MEDIAZIONE**

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

## **GLOSSARIO**

### **ADDETTI**

Tutte le persone che partecipano all'attività formante oggetto dell'assicurazione, compreso l'Assicurato stesso e i suoi familiari, **esclusi appaltatori e loro dipendenti.**

### **ASSICURATO**

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **APPALTATORE**

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

### **DANNO**

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

### **FATTURATO**

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

### **FRANCHIGIA**

Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

### **MERCEDI**

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura – ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto; le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

### **PARTI**

Il Contraente e la Società.

### **POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.



**RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**SCOPERTO**

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presentata l'Assicurazione.

**SOCIETA'**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

**VALORE DELL'OPERA**

L'importo della singola opera da realizzarsi (esclusa I.V.A.), che può coincidere con il contratto di appalto o parte.

**Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.**

**Il rappresentante legale**  
Tommaso Montelli



# **R.C. Rischi Diversi**

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

**La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello RCG55121, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario e della scheda di polizza modello RCG55120 riportante le somme assicurate.**

**Con la firma della scheda di polizza modello RCG55120 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel fascicolo Informativo modello RCG55121.**

**Aggiornate al 01/06/2012**



---

DEFINIZIONI	Pag.	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	»	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. RISCHI DIVERSI	»	7
NORME SPECIALI	»	11
NORME AGGIUNTIVE	»	16



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

### ADDETTI

Tutte le persone che partecipano all'attività formante oggetto dell'assicurazione, compreso l'Assicurato stesso e i suoi familiari, **esclusi appaltatori e loro dipendenti**.

### APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

### CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

### COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### DANNO

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

### FATTURATO

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

### FRANCHIGIA

Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

### INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

### MERCEDI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto; le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

### PARTI

Il Contraente e la Società.

### POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

### PREMIO

La somma dovuta alla Società.

### RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### SCOPERTO

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

### VALORE DELL'OPERA

L'importo della singola opera da realizzarsi (esclusa l'I.V.A.), che può coincidere con il contratto di appalto o parte.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).**

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'in-**

**denizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).**

**La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### **ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).**

### **ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.** In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.**

### **ART. 10 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. RISCHI DIVERSI**

### **ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### **b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

**In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000.**

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

**Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanzia di R.C.T. i lavoratori parasubordinati, sono considerati terzi per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza di loro partecipazione manuale all'attività assicurata.

#### **c) Personale temporaneo**

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.

Qualora la garanzia di R.C.O., di cui alla lett. b) del presente articolo, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali.

### **ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

**La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei.**

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

### **ART. 14 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

**Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

### **ART. 15 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

**L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:**

- a) da furto;**
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- d) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  - e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
  - f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  - h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
  - i) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
  - l) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
  - n) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
  - o) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
  - p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
  - q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  - r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
  - s) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti ed usi (regole dell'arte) ai quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
  - t) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.
- L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- u) da detenzione o impiego di esplosivi;
  - v) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - w) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
  - x) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
  - y) i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).
- ART. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**
- a) Qualora **il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (mercedi, retribuzioni, fatturato, valore dell'opera, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
  - b) **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
    - delle mercedi;
    - delle retribuzioni;
    - dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e del costo sostenuto per prestazioni

- di personale temporaneo regolarmente acquisito in base a norme di legge;
- del fatturato (esclusa l'I.V.A.);
- del costo effettivo a fine lavori dell'intera opera;
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

**Le differenze**, attive e passive, risultanti dalla regolazione **devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società** sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.**

**La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.**

- c) **Nel caso in cui il Contraente**, nei termini previsti, **non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza** attiva dovuta, **il premio**, anticipato in via provvisoria per le rate successive, **viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo** di assicurazione fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, **salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

**Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi** relativi alla regolazione del premio, **la Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, **non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

- d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunica-

zione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**Qualora il premio sia convenuto**, anche in parte, **in base alle mercedi e retribuzioni** corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, **il Contraente**, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia dell'apposito modulo - spedito dall'I.N.A.I.L. all'Assicurato con raccomandata** - con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell'importo dovuto in sede di "regolazione premi".

**Qualora il premio sia convenuto**, anche in parte, **in base al fatturato (esclusa I.V.A.)**, **il Contraente**, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.**

- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

#### **ART. 17 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI MASSIMALI E DEL PREMIO (INDICIZZAZIONE)**

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza, è operante la seguente norma: al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- 1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- 2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
- 3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
- 4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui s'è verificato il sinistro;

si conviene che:

- a) i valori ed i limiti delle prestazione espressi in euro, escluse le franchigie, saranno adeguati

ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";

- b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

**Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità.** In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

**Nonostante quanto premesso in nessun caso la Società potrà essere chiamata a pagare per ogni sinistro un importo superiore a € 2.600.000.**

#### **ART. 18 - BUONA FEDE INAIL**

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### **ART. 19 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

**La Società assume, fino a quanto ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### **ART. 20 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

**Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

## **NORME SPECIALI**

(ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione", quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

### **1) ANIMALI - ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI - STAZIONI DI MONTA**

L'assicurazione comprende i rischi inerenti a:

- circolazione su strade di uso pubblico e danni cagionati dai veicoli o attrezzi trainati;
- trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione;
- partecipazione ad esposizioni e mostre.

**Sono esclusi i danni: ad animali sottoposti a monta, alle coltivazioni e da contagio; alle persone che cavalcano gli animali o li conducono; alle cose trasportate sui veicoli trainati dall'animale cui si riferisce l'assicurazione.**

Sono tuttavia compresi i danni corporali ai terzi trasportati su carrozze, calessi e biroccini.

**Limitatamente ai cani da guardia la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 50 per ogni sinistro.**

Per i soli esercizi di piscicoltura e apicoltura e limitatamente alla vendita al dettaglio effettuata direttamente dall'Assicurato, sono compresi i danni cagionati dai prodotti dopo la consegna a terzi, alle condizioni stabilite dalla Norma Aggiuntiva E), che si intende richiamata.

### **2) MEZZI DI TRASPORTO, TRAINO E SOLLEVAMENTO DI COSE - MACCHINE OPERATRICI AGRICOLE, STRADALI E DA CANTIERE - SCALE AEREE - MEZZI SGOMBRANEVE**

La garanzia vale a condizione che i mezzi e le macchine siano condotti o manovrati da persone di età non minore di anni quattordici in possesso della relativa patente di abilitazione ove prescritta e dagli altri requisiti previsti dalla legge.

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni arrecati alle persone trasportate sui mezzi descritti in polizza o sui veicoli da essi trainati, alle cose che i medesimi portino con sé e quelli cagionati dai mezzi alla pavimentazione delle strade, dei ponti e delle altre opere stradali.**

**Sono inoltre esclusi i danni cagionati da materie infiammabili, esplosive, corrosive o nocive, trainate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate.**

### **3) BINARI DI RACCORDO E DECAUVILLES**

**Sono esclusi i danni al materiale rotabile e alle persone, cose e animali su di essi trasportati.**

### **4) ACQUEDOTTI - CANALI AD USO IRRIGUO - AZIENDE CHE PRODUCONO ED EROGANO ENERGIA ELETTRICA E GAS COMBUSTIBILI NON IN BOMBOLE**

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento **purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.**

Sono compresi i danni derivanti dalla proprietà delle condutture. **Salvo patto speciale sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.**

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.

### **5) GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)**

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione ed il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori**; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

**A parziale deroga dell'art. 15, lett. o) delle Norme, l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.** Quando l'assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla R.C. derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti. L'assi-

curazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

#### **6) DEPOSITI COMMERCIALI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO DI PRODOTTI DIVERSI**

**L'assicurazione non è valida se l'Assicurato detiene merci pericolose (gas, infiammabili, tossici, corrosivi, esplosivi e simili) non in conformità alle norme disciplinanti l'esercizio della sua attività.**

#### **7) PARCHEGGI CUSTODITI ALL'APERTO**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

**Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio, riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.**

#### **8) INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI**

L'assicurazione vale anche per i danni cagionati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle insegne e/o dei cartelli, **sempreché tali lavori siano effettuati in economia dall'Assicurato.**

**In ogni caso sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali si trovano le insegne ed i cartelli.**

#### **9) AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI**

L'assicurazione vale per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune o alla Provincia nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza. **Sono esclusi i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del Comune o della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi, nonché dalla proprietà di quelli con altra destinazione. La relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, al Presidente della Provincia, agli assessori comunali o provinciali, ai consiglieri comunali e provinciali, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate in nome e per conto del Comune o della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'espletamento del proprio mandato; **da tale garanzia restano esclusi i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento di funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato. Il massimale resta, ad ogni effetto, unico nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.**

**L'assicurazione non opera per le attività e le competenze delle A.S.L./A.O. e degli enti o società incaricati della gestione di pubblici servizi.**

#### **10) CAMPEGGI**

La garanzia comprende i rischi relativi a: servizi di ristoranti, bar, tavole calde e simili, anche se organizzate a self-service; minimarkets; bungalows; piscine; lavanderie; parcheggi custoditi; trattenimenti danzanti all'aperto (compresi i danni corporali agli artisti e orchestrali), **ferma restando l'esclusione di cui all'art. 15, lett. r) delle Norme.**

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione e vendita di cibi, bevande e prodotti alimentari e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva E), che s'intende richiamata.

**Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, imbarcazioni, impianti sportivi, trattenimenti danzanti non all'aperto.**

#### **11) ASCENSORI - MONTACARICHI - MONTAVIVANDE - SCALE MOBILI**

Per gli impianti installati in fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

**L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati o per i quali sia**

stata fatta regolare richiesta di collaudo.

## **12) BANCHE - CASSE DI RISPARMIO - ISTITUTI DI CREDITO IN GENERE**

La garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'uso o dalla gestione dei locali adibiti ad ufficio, agenzia o studio, dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti; **rimangono invece esclusi i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.**

## **13) MENSE AZIENDALI - SELF-SERVICES - DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

L'assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione e vendita di cibi, bevande e prodotti alimentari e la relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva E), che s'intende richiamata.

## **14) SERVIZI PUBBLICI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar. L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato, e, pertanto, la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti. **Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di € 50 per persona danneggiata, i danni agli indumenti e agli oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.**

Esclusivamente per le scivole l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l'esercizio dello sport della neve,

**ferma l'esclusione di cui all'art. 15, lett b) delle Norme.**

## **15) ISTITUTI DI VIGILANZA**

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

## **16) COLONIE - RICREATORI - ASSOCIAZIONI SCOUTISTICHE**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti.

Sono considerati terzi gli iscritti nei confronti dell'ente assicurato.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza e comprende i danni verificatisi durante passeggiate, gite e altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'ente assicurato, nonché i danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.

**Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio di teatri, cinematografhi, piscine e tribune.**

## **17) AZIENDE SANITARIE LOCALI (A.S.L.) - AZIENDE OSPEDALIERE (A.O.) - POLICLINICI UNIVERSITARI - AZIENDE SANITARIE PRIVATE - ISTITUTI ASSISTENZIALI**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni; tuttavia qualora il dipendente sia titolare di altra assicurazione per la responsabilità civile riferita alla propria attività professionale, la presente garanzia sarà operante solo per la parte di risarcimento eventualmente non coperta dall'assicurazione anzidetta. L'assicurazione vale anche, nei limiti del massimale convenuto, per la responsabilità derivante:

1) dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Norma Aggiuntiva A), che s'intende richiamata;

2) dall'impiego di apparecchi a raggi X.

La garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV, ed è operante a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli

obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. **Il massimale previsto per tale garanzia deve intendersi pari a 1/3 di quello indicato in polizza e rappresenta il limite massimo di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo.**

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;**
- b) da attività di sperimentazione clinica;**
- c) verificatisi in relazione alla gestione di farmacie;**
- d) verificatisi nell'ambito di strutture sanitarie dell'Assicurato finalizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico, nonché i danni verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'Assicurato;**
- e) derivanti dalla responsabilità personale dei medici, paramedici e altro personale non dipendenti.**

**La garanzia non opera comunque per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato a seguito di comportamenti colposi o dolosi posti in essere da personale medico, o paramedico, non dipendente.**

**Limitatamente alla garanzia R.C.T. l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché relative a fatti accaduti non antecedentemente alla stipula del contratto.**

#### **18) STABILIMENTI BALNEARI**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar, ristorante e campi da bocce.

**Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), sale da ballo, parcheggi.**

#### **19) CINEMATOGRAFI - TEATRI - SALE DI SPETTACOLI - SALE DI CONCERTI E CONFERENZE**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

A parziale deroga dell'art. 15, lett. r) delle Norme,

l'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di € 500 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.**

Sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

**L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.**

**Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.**

#### **20) NIGHT CLUBS - DISCOTECHES - RITROVI - SALE DA BALLO - SALE DA GIOCO E SIMILI**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

**Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.**

#### **21) RISERVE DI CACCIA - RISERVE DI PESCA**

**L'assicurazione non comprende i danni provocati dai titolari e dai soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria. Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni, nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.**

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar e ristorante e la garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà di attrezzature inerenti all'esercizio dell'attività nella riserva stessa.

#### **22) VELOCIPEDI DA NOLEGGIO**

**L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di € 50 per sinistro.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

### **23) AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO - PRO LOCO**

L'assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli e striscioni pubblicitari e l'organizzazione di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza, compresa l'attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni.

La garanzia comprende, in deroga all'art.15 lett. h) delle Norme, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 C.P.): i soggetti di cui al capoverso precedente; gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi; coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili. **La garanzia non è operante: per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle; per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili e di imbarcazioni a motore; per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale; per i rischi derivanti da fuochi di artigiano e gare di tiro.**

### **24) OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON USO DI MEZZI O DISPOSITIVI MECCANICI**

La garanzia viene prestata esclusivamente per danni cagionati a terzi durante l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico su o dal veicolo; si conviene altresì che sono compresi i danni a:

1. veicoli di terzi in sosta od in circolazione nell'ambito delle operazioni;
2. veicoli di terzi sotto carico e scarico;

3. cose di terzi trovantisi sui veicoli sopra indicati;
4. cose di terzi trovantisi nell'ambito delle operazioni.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato e **viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantisi sullo stesso e/o nell'ambito delle operazioni.**

**Restano in ogni caso confermate le esclusioni non espressamente derogate ed in particolare l'esclusione dei danni alle merci sollevate, caricate e scaricate.**

### **25) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

L'assicurazione viene prestata per la R.C. derivante all'Assicurato per danni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività descritta nel mod. RCG55120. L'assicurazione vale altresì per la R.C. derivante all'Assicurato per fatto dei volontari anzidetti, nonché per la R.C. personale dei medesimi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata.

Sono considerati terzi i volontari, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

**Relativamente alle Associazioni che assolvono compiti di assistenza a handicappati, anziani, infermi, tossicodipendenti,** sono considerati terzi gli assistiti e **restano esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.**

**Relativamente alle Associazioni per la protezione civile, antincendio, soccorso, rimangono in ogni caso esclusi i danni:**

- **conseguenti ad omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi indicati in polizza,**
- **che necessariamente vengano cagionati allo scopo di effettuare gli interventi anzidetti;**
- **derivanti da disturbi radio-televisivi;**
- **i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.**



## **NORME AGGIUNTIVE**

**(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel mod. RCG55120)**

### **A) PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI**

Per quanto riguarda il rischio relativo alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata le garanzie sono estese ai rischi delle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **esclusi parchi ed attrezzature sportive e per giochi.**

**La garanzia non comprende i danni derivanti:**

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- **da spargimenti d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;**
- **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

**Limitatamente ai danni da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 100 per ciascun sinistro.**

### **B) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO**

A parziale deroga dell'art. 15, lett. m) delle Norme, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

**Sono tuttavia esclusi, relativamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

**La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150 per ogni sinistro.**

### **C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravis-

sime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

### **D) COMMITTENZA LAVORI**

La garanzia viene prestata per la R.C. derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei lavori descritti nella scheda di polizza e vale per i danni che si verifichino durante l'effettuazione dei lavori.

**La validità della garanzia è subordinata a quanto segue:**

- **che i suddetti lavori siano regolarmente ceduti in appalto;**
- **che le ditte appaltatrici e subappaltatrici risultino regolarmente abilitate a norma di legge;**
- **che le ditte siano coperte di assicurazione per i rischi R.C.T. e R.C.O.;**
- **che l'Assicurato non interferisca nella organizzazione del lavoro ed esecuzione delle opere. La garanzia non sarà operante ove i danni risultino una conseguenza delle sopracitate interferenze.**

**L'assicurazione non opera per i danni derivanti dall'espletamento dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/96 (ora D. Lgs. n. 81/08).**

### **E) SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI CIBI, BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI**

L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

### **F) DANNO BIOLOGICO - FRANCHIGIA € 2.500**

**La franchigia fissa ed assoluta prevista al punto 2), lett. b) dell'art. 12 delle Norme viene ridotta a € 2.500.**



Mod. RCG55121

**ITALIANA**  
assicurazioni

Per la tutela del **patrimonio**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)  
Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851  
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

[www.italiana.it](http://www.italiana.it)

GRUPPO REALE MUTUA